

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

02

SCISSIONE - Aspetti fiscali

AGEVOLAZIONI

03

AGEVOLAZIONI FISCALI - Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas

LAVORO

04

LAVORO SUBORDINATO - Assunzioni agevolate

06

PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

SETTORI PARTICOLARI

08

ASSICURAZIONI

09

AUTOTRASPORTATORI

**10**

## **Leggi In evidenza**

## Operazioni straordinarie

### SCISSIONE

Aspetti fiscali - Beneficiaria socio unico della scissa - Abuso del diritto - Esclusione (risposte interpello Agenzia delle Entrate 20.6.2023 nn. 353 e 354)

Con la risposta a interpello 20.6.2023 n. [354](#), l'Agenzia delle Entrate ha considerato non passibile di abuso del diritto ex [art. 10-bis](#) della L. 212/2000 una scissione societaria ex [art. 173](#) del TUIR parziale di asset (partecipazioni, marchi e immobili) in favore del proprio socio unico (società beneficiaria).

Tale fattispecie è stata analizzata in relazione al settore delle imposte dirette, dell'IVA e dell'imposta di registro.

#### *Caratteristiche dell'abuso del diritto*

Ai sensi dell'[art. 10-bis](#) della L. 212/2000, un'operazione può integrare gli estremi dell'abuso del diritto quando si verificano i seguenti presupposti:

- la realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito", costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario;
- l'assenza di "sostanza economica" dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in "fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali";
- l'essenzialità del conseguimento di un "vantaggio fiscale".

Secondo l'[art. 10-bis](#) co. 3 della L. 212/2000, però, non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale).

Affinché non siano ravvisabili profili elusivi, occorre che la scissione non sia, di fatto, finalizzata all'assegnazione ai soci del patrimonio aziendale.

Tale situazione potrebbe verificarsi attraverso la formale attribuzione dei beni a società di "mero godimento", non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare *sine die* la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale previsto dalla scissione societaria ex [art. 173](#) del TUIR.

#### *Scissione con trasferimento al socio unico (beneficiaria) di partecipazioni, marchi e immobili*

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate precisa che che il principio di neutralità ex [art. 173](#) del TUIR che caratterizza la scissione societaria vale sia quando l'operazione ha ad oggetto un ramo d'azienda, sia quando si attribuisce una serie di asset, purché la beneficiaria non applichi un regime fiscale agevolato. In questo caso, infatti, non si configura alcuna fuoriuscita dal regime d'impresa degli asset coinvolti e resta ferma la continuità dei valori fiscali dei medesimi.

Tale impostazione si mostra in continuità con quanto affermato nelle risposte a interpello nn. 317/2023 e 282/2021.

Assunto che nessun asset societario trasferito verrà impiegato per finalità estranee all'attività di impresa, si afferma che anche ai fini IVA l'operazione non risulta idonea a configurare una condotta abusiva ex art. 10- bis della L. 212/2000.

l'imposta di registro, infine, si applica in termine fisso ex art. 4 co. 1 lettera b) della Tariffa, parte prima, allegata al DPR [131/86](#) per un ammontare pari a 200,00 euro.

#### *Scissione e limitazione al riporto delle perdite fiscali, degli interessi passivi e dell'eccedenza ACE*

La risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 20.6.2023 n. [353](#) è intervenuta sull'applicazione delle limitazioni ex [art. 173](#) co. 10 del TUIR, alle posizioni fiscali soggettive della beneficiaria in

un'operazione di scissione parziale (perdite, eccedenze di interessi passivi indeducibili ed eccedenze ACE).

In merito, si conferma che nella scissione parziale a favore di una società preesistente, essendo assente la retrodatazione contabile e fiscale, tale beneficiaria dovrà considerare, ai fini della determinazione del *quantum* delle sue posizioni fiscali soggettive da sottoporre al test del limite patrimoniale, le posizioni fiscali:

- maturate alla data di chiusura dell'ultimo periodo d'imposta prima della data di efficacia giuridica della scissione;
- che risultino a tale data nella sua disponibilità e che non siano state trasmesse al consolidato fiscale nazionale.

In altri termini, non si applicano le limitazioni al riporto delle perdite fiscali, degli interessi indeducibili ex [art. 96](#) del TUIR e delle eccedenze ACE generate nel c.d. "periodo interinale" (ossia quello che va dall'inizio dell'esercizio fino al giorno prima dell'efficacia giuridica dell'operazione) dalla beneficiaria della scissione in assenza di retrodatazione dell'operazione.

art. 10 bis L. 27.7.2000 n. 212

art. 173 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 20.6.2023 n. 354

Risposta interpello Agenzia Entrate 20.6.2023 n. 353

*Il Quotidiano del Commercialista del 21.6.2023 - "Scissione di partecipazioni, marchi e immobili in favore del socio unico non abusiva" - Sanna*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Scissione" - Sanna S.*

## Agevolazioni

### AGEVOLAZIONI FISCALI

Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas - Crediti d'imposta energia, gas e carburante maturati nel 2022 - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate - Termine del 16.3.2023 - Applicabilità della remissione in bonis (ris. Agenzia delle Entrate 19.6.2023 n. 27)

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 19.6.2023 n. [27](#), ha chiarito che è possibile applicare la c.d. "remissione in bonis" di cui all'[art. 2](#) del DL 16/2012 per sanare la mancata comunicazione dei crediti d'imposta energia e gas maturati nel 2022.

#### **Normativa di riferimento**

Le disposizioni sui crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (imprese energivore e non, gasivore e non) relative al terzo trimestre 2022 ([art. 6](#) del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre ([art. 1](#) del DL 144/2022) e dicembre 2022 ([art. 1](#) del DL 176/2022) prevedono che i beneficiari dei crediti d'imposta debbano inviare entro il 16.3.2023 all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 (cfr. [art. 1](#) co. 6 del DL 176/2022).

Tale comunicazione doveva essere inviata entro lo scorso 16.3.2023, secondo le modalità previste con il provv. Agenzia delle Entrate 16.2.2023 n. [44905](#).

#### **Mancato invio della comunicazione e applicabilità della remissione in bonis**

Nel caso di specie, viene rilevato che la comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 non è stata inviata per mera dimenticanza, ma che ricorrono i presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta; inoltre, non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Si chiede quindi se sia possibile ricorrere all'istituto della remissione in bonis disciplinato dall'[art. 2](#) della DL 16/2012.

L'Agenzia delle Entrate afferma anzitutto che, fermo restando che l'istante non precisa di quali crediti d'imposta sia esattamente titolare, non può porsi alcun dubbio di remissione in bonis in riferimento ai:

- crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022, non coinvolti nella citata comunicazione e, comunque, da utilizzare al più tardi entro il 31.12.2022;
- crediti riferiti ai primi trimestri del 2023, parimenti estranei alla citata comunicazione.

Tanto premesso, l'Amministrazione finanziaria osserva come l'adempimento di cui all'[art. 1](#) co. 6 del DL 176/2022 non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati. La sua omissione, infatti, non ne inficia l'esistenza, ma ne inibisce l'utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16.3.2023.

Si tratta, dunque, di un adempimento di natura "formale", come risulta dal citato provv. Agenzia delle Entrate 16.2.2023 n. [44905](#) (§ 2.6 e 3.1) e dalle circ. Agenzia delle Entrate nn. [13/2022](#) e [20/2022](#) (con riferimento al termine iniziale di fruizione).

Quanto precisato sulla natura della comunicazione, ad avviso dell'Agenzia, rende alla stessa applicabile la previsione dell'[art. 2](#) co. 1 del DL 16/2012 disciplinante la c.d. "remissione in bonis", secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente la sanzione di 250,00 euro (importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'[art. 11](#) co. 1 del DLgs. 471/97).

Peraltro, stante l'espressa previsione normativa, il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.

#### ***Modalità e termini di presentazione della comunicazione con remissione in bonis***

Ferme restando le suddette condizioni, considerando che i crediti in esame, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ex [art. 17](#) del DLgs. 241/97 entro il 30.9.2023 ([art. 1](#) co. 3 del DL 176/2022), la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l'utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e comunque prima dell'utilizzo in compensazione del credito.

L'Agenzia delle Entrate rileva inoltre che lo scarto del modello F24 recante i crediti che avrebbero dovuto formare oggetto di una tempestiva comunicazione non rientra tra le ipotesi inibitorie. Tale tipologia di scarto segnala soltanto l'anomalia del mancato invio della comunicazione o sue eventuali incongruenze e non appura una violazione.

Da ultimo, in merito alle modalità con cui procedere all'invio della comunicazione oltre il termine del 16.3.2023, la risoluzione segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza stante la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.

art. 1 co. 6 DL 18.11.2022 n. 176

Provvedimento Agenzia Entrate 16.2.2023 n. 44905

Risoluzione Agenzia Entrate 19.6.2023 n. 27

*Il Quotidiano del Commercialista del 20.6.2023 - "Comunicazione dei tax credit energia maturati nel 2022 con remissione in bonis" - Alberti*

*Il Sole - 24 Ore del 20.6.2023, p. 40 - "Recuperabili i crediti energia dimenticati" -*

*Gaiani Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Remissione in bonis" - Cissello A.*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus per l'acquisto di energia elettrica e gas" - Alberti P.*

## LAVORO SUBORDINATO

Assunzioni agevolate - Esonero contributivo "under 36" - Novità della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) - Istruzioni operative (circ. INPS 22.6.2023 n. 57)

Con la circ. 22.6.2023 n. [57](#), l'INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel periodo:

- 1.7.2022-31.12.2022, ai sensi dell'[art. 1](#) co. 10 ss. della L. 178/2020;
- 1.1.2023-31.12.2023, ai sensi dell'[art. 1](#) co. 297 della L. 197/2022.

L'Istituto fa seguito all'autorizzazione della Commissione europea con decisione C(2023) 4061 final del 19.6.2023.

### **Quadro normativo**

L'agevolazione è stata introdotta dall'[art. 1](#) co. 10 ss. della L. 178/2020, con cui è stato previsto che, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero contributivo ex [art. 1](#) co. da 100 a 105 e 107 della L. 205/2017 venga riconosciuto:

- nella misura del 100%;
- per un periodo massimo di 36 mesi, ovvero 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- nel limite massimo di 6.000,00 euro annui;
- per i soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L'esonero è stato poi esteso dall'[art. 1](#) co. 297 della L. 197/2022 anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dall'1.1.2023 al 31.12.2023; la norma ha altresì disposto l'incremento del limite massimo di importoda 6.000,00 euro a 8.000,00 euro.

Per la fruizione dell'esonero è necessario il rispetto delle condizioni stabilite dalla norma, dall'INPS e dalla sezione 2.1 del *Temporary Crisis and Transition Framework*.

### **Ambito soggettivo**

L'esonero riguarda tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno lanatura di imprenditore, compresi i datori del settore agricolo.

Invece, l'agevolazione non si applica nei confronti:

- della Pubblica Amministrazione;
- delle imprese operanti nel settore finanziario e del settore domestico;
- delle imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE.

Inoltre, ai fini del diritto all'esonero, l'assunzione deve riguardare giovani che alla data della prima assunzione incentivata:

- non abbiano compiuto il 36° anno di età;
- non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

### **Limite massimo di esonero**

In virtù dell'incremento da 6.000,00 euro a 8.000,00 euro, l'INPS precisa che, per le assunzioni/trasformazioni effettuate:

- nell'ultimo semestre del 2022, la soglia massima mensile di esonero della contribuzione datoriale è di 500,00 euro (16,12 euro giornalieri);
- nel 2023, l'importo massimo mensile è pari a 666,66 euro (21,50 euro giornalieri).

In entrambi i casi, se il lavoro è a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere

proporzionalmente ridotto.

### **Contribuzione oggetto di esonero**

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto degli sgravi è necessario fare riferimento a quanto può essere effettivamente esonerabile.

Non rientrano nell'esonero:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'[articolo 2120 del codice civile](#)";
- il contributo ai Fondi di cui agli [artt. 26, 27, 29 e 40](#) del DLgs. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- i contributi di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria, quello per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti.

### **Fruizione**

Le istruzioni differiscono in base alla tipologia di datore di lavoro:

- generalità dei datori di lavoro;
- datori di lavoro agricolo;
- datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.

Con riferimento alla generalità dei datori di lavoro:

- per le assunzioni/trasformazioni effettuate tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 restano ferme le indicazioni già fornite con il messaggio n. [3389/2021](#);
- per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel corso del 2023 sono stati istituiti i nuovi codici causale "EG36" (per l'esonero non superiore a 36 mesi) e "EG48" (per l'esonero non superiore a 48 mesi).

Il recupero degli arretrati deve essere effettuato esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo dell'agevolazione al 50% (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

art. 1 co. 10 L. 30.12.2020 n. 178

art. 1 co. 297 L. 29.12.2022 n. 197

Circolare INPS 22.6.2023 n. 57

*Il Quotidiano del Commercialista del 23.6.2023 - "Fruibile l'esonero under 36 per le assunzioni dell'ultimosemestre 2022 e del 2023" - Silvestro*

*Il Sole - 24 Ore del 23.6.2023, p. 32 - "Esonero contributivo per gli under 36, arrivano le istruzioni dell'Inps" -*

*Cannioto A. - Maccarone G.*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Incentivo assunzione under 36" - Gallo B.*

### **PREVIDENZA**

[Ammortizzatori sociali - Misure emergenziali per l'Emilia Romagna - Ammortizzatore sociale unico - Indennità una tantum per lavoratori autonomi - Novità del DL 61/2023 \(c.d. "DL Alluvioni"\) - Istruzioni \(messaggio INPS 16.6.2023 n. 2264\)](#)

Con il messaggio 16.6.2023 n. [2264](#), l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione e gestione della domanda di accesso all'ammortizzatore sociale unico introdotto dall'[art. 7](#) del DL 61/2023 (c.d. DL "Alluvioni") per i lavoratori subordinati, nonché alcune indicazioni applicative sia per la fase istruttoria sia per un corretto trattamento fiscale dell'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e parasubordinati di cui all'[art. 8](#) del medesimo DL "Alluvioni".

### **Disciplina generale dell'Ammortizzatore sociale unico**

L'[art. 7](#) del DL 61/2023 ha introdotto un'integrazione al reddito per i lavoratori subordinati del settore privato che, alla data dell'1.5.2023, sono residenti, domiciliati o risultano alle dipendenze di un datore di lavoro ubicato in uno dei territori alluvionati delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana.

La misura è riconosciuta dall'INPS entro il 31.8.2023 e ha una durata massima pari a:

- 90 giorni per i lavoratori impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa;
- 15 giornate per coloro che sono impossibilitati a recarsi al lavoro.

### **Presentazione delle domande di integrazione al reddito**

Nel messaggio in commento si rende noto che le domande devono essere presentate in via telematica esclusivamente dai datori di lavoro (anche tramite intermediari), sia nel caso di impossibilità a prestare attività lavorativa sia nel caso di impossibilità a recarsi al lavoro, e sono trasmesse tramite il servizio di "Comunicazione Bidirezionale", all'interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente/Contatti, selezionando l'apposito oggetto "Ammortizzatore Unico".

Nel dettaglio, il file della domanda:

- va allegato in formato .CSV (eventuali file in formato diverso saranno scartati);
- deve avere una dimensione massima di 4 MB (se la dimensione eccede tale limite è necessario suddividere il file e procedere con più trasmissioni).

### **Fase istruttoria**

Una volta effettuato l'invio della domanda, i riscontri saranno forniti dall'INPS ai datori di lavoro dopo un'istruttoria automatizzata, tramite comunicazione bidirezionale.

Le richieste trasmesse saranno visibili con le consuete modalità, in uso all'interno del servizio di "Comunicazione Bidirezionale".

L'Istituto previdenziale precisa altresì che le anomalie eventualmente rilevate in fase di accoglienza della domanda saranno evidenziate, con motivazione, sempre nella comunicazione bidirezionale di riscontro, al fine di consentire la correzione delle stesse e la nuova trasmissione del file limitatamente alle posizioni precedentemente anomale e successivamente corrette.

Le domande che superano questa fase verranno trasmesse alla funzione "Hub PNP" per la successiva fase di istruttoria definitiva e il pagamento della prestazione, che avverrà in automatico.

### **Indennità una tantum per i lavoratori autonomi**

Per quanto riguarda invece l'indennità *una tantum* di cui all'[art. 8](#) del DL 61/2023, si ricorda che la medesima può essere riconosciuta in misura variabile da 500,00 a 3.000,00 euro dall'1.5.2023 al 31.8.2023 ai lavoratori autonomi e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno sospeso l'attività a causa dell'alluvione.

In particolare, i soggetti interessati devono avere:

- la residenza o il domicilio ovvero operare, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'Allegato 1 al DL [61/2023](#), alla data dell'1.5.2023;
- sospeso l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1.5.2023;
- anche l'attività avviata all'1.5.2023.

L'indennità viene riconosciuta nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato e nel limite delle risorse finanziarie destinate.

### **Presentazione della domanda**

Nel messaggio in parola si evidenzia innanzitutto che in sede di presentazione della domanda di indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi, non è prevista l'allegazione della documentazione comprovante:

- l'appartenenza ad una delle categorie destinatarie della misura;
- lo svolgimento e la sospensione dell'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali occorsi dall'1.5.2023;

- la residenza o il domicilio in uno dei Comuni alluvionati.

L'INPS comunica infatti che l'istruttoria avverrà sulla base dei dati dichiarati nella domanda, nonché di quelli presenti negli archivi dello stesso Istituto previdenziale.

Solo qualora dalla consultazione degli archivi non fosse riscontrabile l'iscrizione alla specifica gestione di appartenenza del lavoratore, l'INPS richiederà un'integrazione documentale direttamente all'interessato o al Patronato cui si è rivolto.

#### **Trattamento fiscale dell'indennità per i lavoratori autonomi**

Sempre con riferimento all'indennità *una tantum* in argomento, nel messaggio n. [2264/2023](#) si fa altresì presente che tale indennità costituisce reddito ai fini fiscali e che sugli importi riconosciuti saranno dunque operate le relative ritenute.

Pertanto, specifica l'INPS, al fine di operare le corrette ritenute fiscali a seconda che l'attività svolta sia autonoma (titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa) o parasubordinata (co.co.co., dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica), è necessario che in sede di presentazione della domanda i lavoratori appartenenti alla categoria dei parasubordinati rilascino, selezionando con un apposito *flag*, la dichiarazione "*di essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati*". In assenza del *flag* su detta dichiarazione, verranno operate le ritenute fiscali previste per i redditi da lavoro autonomo.

art. 7 DL 1.6.2023 n. 61

art. 8 DL 1.6.2023 n. 61

Circolare INPS 8.6.2023 n. 54

Circolare INPS 8.6.2023 n. 53

Messaggio INPS 16.6.2023 n. 2264

*Il Quotidiano del Commercialista del 20.6.2023 - "Istruttoria automatizzata per l'ammortizzatore sociale unico emergenziale" - Mamone*

*Il Quotidiano del Commercialista del 9.6.2023 - "Entro il 30 settembre domanda per l'una tantum dei lavoratoricolpiti dall'alluvione" - Silvestro*

*Il Quotidiano del Commercialista del 9.6.2023 - "Opzione in tempi stretti per l'ammortizzatore sociale unico" - Mamone*

## Settori particolari

### **ASSICURAZIONI**

**Imposta sostitutiva sulle riserve matematiche dei rami vita - Aumento dell'aliquota allo 0,6% - Novità del DL 48/2023 (c.d. DL "Lavoro") - Decorrenza**

L'[art. 44](#) co. 2 del DL 48/2023 (c.d. DL "Lavoro") ha aumentato allo 0,6% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle riserve matematiche dei rami vita dovuta dalle imprese di assicurazione.

Tale prelievo è stato istituito dall'[art. 1](#) co. 2 del DL 209/2002 a partire dal periodo d'imposta in corso al 25.9.2002 e, nel corso degli anni, la relativa misura è stata più volte modificata (per un riepilogo delle aliquote, si veda AA.VV. "Le altre novità in materia di imposte dirette", in AA.VV. "La legge di bilancio 2023", *Quaderni Eutekne*, 168, 2023, p. 242).

L'incremento fa seguito a quello in precedenza stabilito dall'[art. 1](#) co. 264 della L. 197/2022 (che ne aveva aumentato la misura dallo 0,45% allo 0,5%), di fatto mai applicato.

#### **Ambito applicativo**

L'imposta sostitutiva si applica alle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative:

- ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;

- ai fondi pensione;
- ai contratti di assicurazione sulla vita con i quali sono attuate forme di previdenza complementare individuale, di cui all'[art. 9-ter](#) del DLgs. 124/93.

#### **Modalità di dichiarazione e versamento**

L'imposta sostitutiva è:

- dichiarata nel quadro RQ del modello REDDITI;
- versata, tramite modello F24 (codice tributo 1682, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.11.2002 n. [370](#)), entro il termine di pagamento a saldo delle imposte sui redditi.

Per i soggetti "solari", la scadenza è quindi fissata al 30.6.2023 (nel caso di specie, non si applica, infatti, la proroga annunciata dal comunicato stampa del MEF 14.6.2023 n. [98](#), atteso che quella assicurativa è un'attività per la quale non sono stati approvati gli ISA).

#### **Decorrenza dell'incremento**

In deroga all'[art. 3](#) della L. 212/2000 (Statuto dei contribuenti), l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 (vale a dire, dal 2023 per i soggetti aventi l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare).

Ci si è quindi chiesto se, in assenza di ulteriori modifiche nell'*iter* di conversione in legge, l'aliquota dello 0,6% sia da applicare già al versamento dovuto entro il 30.6.2023, con riferimento alle riserve iscritte in bilancio al 31.12.2022, oppure dall'anno successivo.

A favore della risposta positiva, sembrano deporre:

- la lettera della norma, ove si prevede la suddetta deroga alle disposizioni dell'[art. 3](#) della L. 212/2000, che stabilisce l'irretroattività delle norme tributarie: sembra quindi implicito che, essendo il DL "Lavoro" entrato in vigore il 5.5.2023, la maggiore aliquota si applichi già dal 30.6.2023. Diversamente, non sarebbe stata necessaria alcuna deroga al citato art. 3;
- le coperture finanziarie, stabilite dall'[art. 44](#) co. 4 del DL 48/2023, che individua in 220 milioni di euro le maggiori entrate erariali per il 2023 derivanti dalla misura in commento.

Peraltro, occorre ricordare che l'imposta sostitutiva costituisce credito d'imposta utilizzabile, a decorrere dall'1.1.2005, per compensare:

- le ritenute del 12,5% applicate a titolo d'imposta sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, di cui all'[art. 6](#) della L. 482/85;
- l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale di cui all'[art. 44](#) co. 1 lett. g-quater) e g-quinquies) del TUIR, prevista dall'[art. 26-ter](#) del DPR 600/73.

A partire dal 2007, se le suddette ritenute e imposte sostitutive sui proventi sono inferiori, per ciascun anno,

all'imposta sostitutiva sulle riserve matematiche versata per il quinto anno precedente, la differenza può essere:

- utilizzata in compensazione, anche oltre il limite annuo di 2 milioni di euro;
- ceduta ad altre società del gruppo con le modalità previste dall'[art. 43-ter](#) del DPR 602/73.

Qualora in un anno l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto, aumentato dell'imposta da versare, ecceda un determinato limite, parametrato allo *stock* di riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta sostitutiva da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta.

In sostanza, il versamento dell'imposta sostitutiva da eseguire, in un determinato periodo d'imposta, è ridotto, fino ad azzerarsi del tutto, in misura pari all'eventuale eccedenza del credito d'imposta, aumentato dell'imposta teorica da versare, rispetto al limite, fissato per quell'anno (ex [art. 1](#) co. 2 ultimo periodo del DL 209/2002), delle predette riserve (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 3.5.2013 n. [12](#), cap. III, § 1).

art. 1 co. 2 DL 24.9.2002 n. 209

*Il Quotidiano del Commercialista del 20.6.2023 - "Alla cassa l'imposta sostitutiva sulle riserve matematiche dei rami vita" – Sarzano*

Quaderno n. 168/2023, p. 219-242 - 'La legge di bilancio 2023' - AA.VV.

### **AUTOTRASPORTATORI**

Deduzione forfetaria delle spese non documentate - Periodo d'imposta 2022 - Misura spettante e modalità di compilazione del modello REDDITI 2023 (comunicato MEF 16.6.2023 e comunicato Agenzia delle Entrate 16.6.2023)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il [comunicato](#) 16.6.2023, ha definito la misura delle deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori dall'[art. 66](#) co. 5 primo periodo del TUIR, con riferimento al periodo d'imposta 2022 (modello REDDITI 2023).

#### **Normativa di riferimento**

L'[art. 66](#) co. 5 del TUIR riconosce alcune deduzioni forfetarie giornaliere per spese non documentate alle imprese di autotrasporto merci, in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (ai sensi dell'[art. 13](#) co. 4 del DL 90/90).

Le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L'[art. 1](#) co. 652 della L. 208/2015 ha stabilito che, dall'1.1.2016, le suddette deduzioni forfetarie spettano:

- in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore o dai soci oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa (in precedenza, era prevista un'ulteriore distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali);
- nella misura del 35% dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore o dai soci all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

#### **Adeguamento annuale degli importi deducibili - Periodo d'imposta 2022**

Nonostante la citata norma individui importi specifici, la misura è stata modificata nel corso degli anni.

Con riferimento al periodo d'imposta 2022 (modello REDDITI 2023), il [comunicato](#) MEF 16.6.2023 ha fissato gli importi delle deduzioni forfetarie nella misura di:

- 48,00 euro per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;
- 16,80 euro per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).

La misura è stata quindi ridotta rispetto a quella prevista per il periodo d'imposta 2021 (modello REDDITI2022), che era fissata in misura pari a 55,00 euro.

#### **Deduzione forfetaria per i soci di società di persone**

La deduzione forfetaria delle spese non documentate di cui all'[art. 66](#) co. 5 del TUIR si applica anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, se anch'essi effettuano personalmente trasporti ([art. 13](#) co. 4 del DL 90/90).

Si ritiene che l'importo della deduzione, essendo questa legata ai trasporti effettuati personalmente, debba essere riferito ad ogni singolo socio e non, complessivamente, alla società.

#### **Deduzione forfetaria annua**

Per gli autotrasportatori di merci per conto terzi compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di 154,94 euro per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi ([art. 66](#) co. 5 secondo periodo del TUIR).

### **Obblighi documentali**

Il contribuente deve predisporre e conservare (fino alla scadenza del termine per l'accertamento, unitamente ai documenti di trasporto, alle fatture ed alle lettere di vettura) un prospetto recante l'indicazione:

- dei viaggi effettuati e della loro durata;
- delle località di destinazione;
- degli estremi dei documenti di trasporto delle merci (o delle fatture o delle lettere di vettura).

### **Indicazione nel modello REDDITI 2023**

In merito all'indicazione nella dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate, nel [comunicato](#) stampa 16.6.2023, ha ricordato che le deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore ai sensi dell'[art. 66](#) co. 5 primo periodo del TUIR vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2023, utilizzando, nel rigo RF55, i codici 43 e 44 e, nel rigo RG22, i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito territoriale.

art. 66 co. 5 DPR 22.12.1986 n. 917

Comunicato stampa Agenzia Entrate 16.6.2023 n. 28

Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 16.6.2023 n.

103

*Il Quotidiano del Commercialista del 17.6.2023 - "Scende a 48 euro la deduzione forfetaria per gli autotrasportatori" - Alberti*

*Il Sole - 24 Ore del 17.6.2023, p. 29 - "Autotrasporto con deduzioni forfetarie a 48 euro" -*

*Morina Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Autotrasportatori" - Alberti P.*

## AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 24.3.2023 N. 94779

### **AGEVOLAZIONI**

**AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per le spese sostenute nel 2022 per l'attività fisica adattata - Percentuale di fruizione e utilizzo**

Con il presente provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha fissato al 97,5838% la percentuale effettivamente fruibile da ciascun beneficiario del credito d'imposta a favore delle persone fisiche per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022 per fruire di attività fisica adattata, disciplinato dall'art. 1 co. 737 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) e dal DM 5.5.2022, in proporzione alle risorse disponibili (pari a 1,5 milioni di euro).

#### **Calcolo del credito d'imposta fruibile**

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è quindi pari al credito risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata nel periodo dal 15.2.2023 al 15.3.2023, ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 11.10.2022 n. 382131, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale del 97,5838%, troncando il risultato all'unità di euro.

#### **Utilizzo del credito d'imposta**

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, quindi nei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023, relativi al 2022, in diminuzione delle imposte dovute.

L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi.

DPCM 3.2.2023

## **TUTELA E SICUREZZA**

**AMBIENTE - Dichiarazione ambientale - Approvazione del nuovo modello MUD**

In attuazione della L. 25.1.94 n. 70, il presente DPCM approva il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare in sostituzione di quello approvato con il DPCM 17.12.2021.

L'approvazione di un nuovo modello MUD si è resa necessaria al fine di poter acquisire i dati relativi ai rifiuti di tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea.

### ***Decorrenza***

Il nuovo modello MUD deve essere utilizzato, da parte dei soggetti interessati, per la presentazione delle dichiarazioni ambientali relative al 2022 e agli anni successivi.

### ***Modalità di presentazione***

Il modello MUD deve essere presentato:

- alla Camera di commercio competente per territorio;
- in generale, mediante invio telematico con firma digitale;
- oppure, ove previsto, mediante invio con posta elettronica certificata (PEC) della modulistica generata dal sistema di compilazione, firmata dal dichiarante sul modello cartaceo e trasformata in un allegato in file PDF.

### ***Termine di presentazione***

In generale, il modello MUD deve essere presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Tuttavia, l'art. 6 co. 2-bis della L. 25.1.94 n. 70 stabilisce che, qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello MUD, il termine per la presentazione del modello è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che approva il nuovo modello.

Pertanto, poiché il presente DPCM, che ha approvato il nuovo modello MUD, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10.3.2023, il modello MUD relativo all'anno 2022 deve essere presentato entro 120 giorni da tale data, vale a dire entro l'8.7.2023.